

COMUNE di PANDINO

Provincia di Cremona

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche
- L. 41/1986, art. 32 c. 21 - L. 104/1992, art. 24 c. 9 -

Regolamento edilizio comunale

❖ **Disposizioni per l'eliminazione e il superamento
delle barriere architettoniche**

aprile 2024

Dott. Arch. GIACOMINO AMADEO
STUDIO AMBIENTE

Via Giuliana Ronzoni, 12 - 20811 Cesano Maderno (MB)
Tel. +39 0362500200 - studio@studioambiente.org

INDICE

Allegato tecnico - Elementi costruttivi

❖ Disposizioni per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.

Parte I - Disposizioni generali

Art. 1 - Definizione di barriera architettonica

Art. 2 - Riferimenti legislativi e normativi

Art. 3 - Definizione dei requisiti

Art. 4 - Principi di progettazione

Parte II - Edifici privati e di edilizia residenziale pubblica

Art. 5 - Requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità.

Art. 6 - Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche

Art. 7 - Requisiti per le attività produttive

Parte III - Edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Art. 8 - Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche

Art. 9 - Misure per superare situazioni di criticità esterne

Art. 10 - Visitabilità delle unità immobiliari aperte al pubblico

Parte IV - Percorsi e spazi pedonali pubblici

Art. 11 - Eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 12 - Prescrizioni per gli edifici e le attrezzature esistenti a norma

Art. 13 - Superamento delle barriere percettive

Art. 14 - Caratteristiche minime dei percorsi pedonali.

Parte V - Disposizioni particolari e transitorie

Art. 15 - Deroghe

Art. 16 - incentivazioni

Art. 17 - Immobili interessati da vincolo di interesse storico – architettonico.

Art. 18 - Conformità delle opere in materia di BA e sanzioni.

Allegato A.

Stralcio e integrazione allegato C. alla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE.

Allegato tecnico

❖ Disposizioni per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.

Parte I - Disposizioni generali

Art. 1 - Definizione di barriera architettonica

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge richiamate nell'Allegato A., costituiscono "barriera architettonica" - di seguito BA:
 - I. Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
 - II. Gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti.
 - III. La mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per le persone non vedenti, ipovedenti, sorde.

Art. 2 - Riferimenti legislativi e normativi

1. Le opere edilizie su edifici esistenti e gli edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, comprese le relative pertinenze e percorsi pedonali, devono essere progettate e realizzate in conformità:
 - Alle disposizioni, nazionali e regionali, di cui all'Allegato A. e successivi aggiornamenti;
 - Ai criteri e linee guida del "Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche - PEBA" - di seguito, per brevità, "*Piano*" -;
 - Alla definizione degli interventi standard di cui all'Allegato C.4 del *Piano*.
 - Al Regolamento Edilizio Comunale.
2. Per le finalità del c. 1, si applicano le disposizioni del DPR. 380/01 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) - Parte II, Capo III:
 - Sezione I - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici privati e di edilizia residenziale pubblica.
 - Sezione II - Eliminazione e Superamento barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.

Agli edifici privati della "Sezione I" si applicano le disposizioni del DM. 236/1989 - cui si rinvia - e della Parte II del presente Regolamento.

In vigore del *Piano* e relativi aggiornamenti gli edifici e spazi aperti sono riferiti ai seguenti gruppi:

 - Gruppo A. - Edifici pubblici di proprietà comunale e relative pertinenze.
 - Gruppo B. - Spazi aperti di servizio pubblico.
 - Gruppo C. - Edifici di interesse pubblico di proprietà pubblica non comunale e privata.
 - Gruppo D. - Percorsi e spazi pedonali.
 - Gruppo E. - Edifici di edilizia residenziale pubblica.

Agli edifici e spazi aperti dei gruppi A., B., D si applicano le disposizioni del *Piano*, del DM. 503/1996 cui si rinvia, e del presente Regolamento.

Agli edifici privati, privati aperti al pubblico del Gruppo C. e agli edifici di "edilizia residenziale pubblica" del Gruppo E. del *Piano*, si applicano le disposizioni del DM. 236/1989, cui si rinvia unitamente all'Allegato C.4 - Quadro progettuale - del *Piano*, e del presente Regolamento.

3. Agli interventi per l'eliminazione/superamento delle barriere architettoniche si applicano le procedure autorizzative stabiliti dal DPR 380/01 e dalla LR 12/05 e s.m.i.

Art. 3 - Definizione dei requisiti

1. In relazione alle definizioni di cui all'art. 1 e alle disposizioni del c. 1 dell'art. 2 sono stabiliti i seguenti requisiti di livello qualitativo in materia di eliminazione e superamento delle BA:
 - I. *Accessibilità* - si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
 - II. *Visitabilità* - si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
 - III. *Adattabilità* si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
2. Per le finalità del *Piano* il presente Regolamento declina il requisito di *accessibilità* in:
 - ❖ *Accessibilità condizionata - AC* -
È la possibilità, con aiuto, ovvero con l'ausilio di personale dedicato, di raggiungere l'edificio, di entrarvi agevolmente, di fruire di spazi e attrezzature e di accedere ai singoli ambienti interni ed esterni.
 - ❖ *Accessibilità minima - AM* -
È la possibilità per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere e utilizzare agevolmente gli ambienti principali e almeno un servizio igienico di uno spazio o edificio pubblico.
Per ambienti principali si intendono le superfici di uno spazio aperto o gli ambienti di uno spazio costruito, in cui si svolgono specifiche funzioni.
 - ❖ *Accessibilità informatica - AI* -
È riferita alle disabilità sensoriali, definisce la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche a coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari.
3. Le opere realizzate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di *accessibilità* e *visitabilità*, e comunque tali da rendere impossibile l'utilizzazione da parte delle persone con disabilità

fisica e/o sensoriale, sono dichiarate inagibili con la procedura di cui all'art. 94 del Regolamento Edilizio.

In tale caso, per le diverse fattispecie si applicano le disposizioni di cui al c. 7 dell'art. 24 della L. 104/1992 e del DPR 380/2001.

Art. 4 - Principi di progettazione

I principi di progettazione assunti dal Regolamento per risolvere le esigenze della persona in relazione alle BA di cui all'art. 1, sono i seguenti:

✓ *Accomodamento ragionevole*

Inteso come la capacità di un prodotto, un ambiente o un servizio ad essere facilmente e velocemente adattato all'uso di persone con disabilità.

✓ *Adeguamento*

Costituisce l'insieme degli interventi necessari a rendere gli spazi costruiti conformi ai requisiti delle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.

✓ *Progettazione Universale (Universal Design o Design For All)*

È orientata ad assicurare il completo e agevole utilizzo da parte di tutte le persone, comprese quelle con disabilità, senza la necessità di preventivi adattamenti e/o modifiche più o meno significative.

Parte II - Edifici privati e di edilizia residenziale pubblica

Art. 5 - Requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità.

1. In tutte le opere edilizie - relative a edifici privati, per ogni destinazione funzionale - devono essere realizzate soluzioni conformi alla disciplina vigente in materia di *accessibilità* (superamento - eliminazione delle barriere architettoniche), al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non, per tutte le persone e in particolare per quelle con disabilità - motoria, sensoriale, cognitiva, ecc. -. Devono essere assicurati i requisiti di *accessibilità, visitabilità, adattabilità* come definiti dalle disposizioni della Parte I.
Per le medesime finalità, in caso di necessità motivate da specifiche disabilità, sono consentite deroghe alle disposizioni di cui all'art. 78 del DPR. 380/01 e del Regolamento Edilizio.
2. Negli edifici residenziali unifamiliari, anche a schiera e in quelli fino a quattro alloggi disposti su due piani fuori terra è richiesta la conformità al requisito dell'*adattabilità*.
3. In tutti gli interventi edilizi relativi a unità immobiliari aperte al pubblico, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria, deve essere assolto il requisito di *visitabilità* relativamente agli spazi utilizzati dal pubblico.
4. Negli edifici residenziali plurifamiliari, costituiti o meno in condominio ai sensi di legge, sono incentivati gli interventi finalizzati a migliorare l'*accessibilità* che favoriscono la fruibilità da parte dell'*utenza ampliata* privilegiando l'installazione di piattaforme elevatrici o ascensori - rispetto a montascale a pedana o seggiolino che comunque non deve ridurre (in posizione di chiusura) il passaggio della scala a meno di 85 cm.
5. L'installazione di elevatori a cabina per garantire l'*accessibilità* ai piani è ammessa anche per dislivelli superiori ai 4 metri, nel rispetto delle normative specifiche per la tipologia di impianti (D.lgs 27 gennaio 2010, n. 17).

6. Nei nuovi edifici residenziali con dotazione di oltre dieci posti auto, deve essere realizzato uno stallo ad uso condominiale delle dimensioni di 3,20 * 5,00 metri a disposizione di persone disabili, ubicato in prossimità degli ingressi e dei collegamenti verticali.
7. Ai requisiti di *accessibilità, visitabilità, adattabilità*, sono ammesse le deroghe previste dalla legislazione vigente, per le seguenti tipologie edilizie:
 - Locali tecnici, se l'accesso è riservato ai soli addetti;
 - Edifici residenziali con non più di tre livelli, compresi i piani interrati e porticati, per i quali è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, purché sia assicurata la possibilità tecnica di installazione in tempi successivi preferenzialmente di elevatori/ascensori in luogo di servo-scala. Deve essere comunque assicurata l'accessibilità alle parti comuni del piano terra e dei piani interrati.
 - Edifici, spazi e servizi esistenti, per i quali è ammessa deroga in casi di dimostrata impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali o impiantistici;
 - Edifici soggetti a vincolo notificato, di interesse storico architettonico accertato dalla competente SABAP, o inserita nell'elenco dei beni segnalati da "Lombardia Beni Culturali", solo nei casi in cui gli interventi di adeguamento possano costituire pregiudizio ai caratteri e valori rappresentativi del bene tutelato o segnalato.
È fatta salva la possibilità di intervenire comunque con apprestamenti provvisori.

Art. 6 - Eliminazione - superamento delle barriere architettoniche

1. In relazione al livello di criticità assegnato dal *Piano* o comunque accertabile in sede di progetto edilizio, si devono assicurare, mediante la realizzazione di interventi definitivi, le condizioni di cui all'art. 8.
2. Per le unità immobiliari del c. 3 dell'art. 5 aperte al pubblico (esercizi commerciali, uffici, ambulatori, e funzioni assimilabili), l'accesso pedonale dallo spazio pubblico deve essere realizzato sul sedime di proprietà privata, anche mediante l'arretramento della porta di ingresso rispetto al filo della facciata o della vetrina con l'installazione di piattaforma elevatrice o la formazione di un piano inclinato, trattato con materiale antisdrucciolevole e segnalato con colore visibile, di lunghezza adeguata all'arretramento della soglia di ingresso.
Tale soluzione può essere realizzata anche in deroga alle pendenze massime di legge, e comunque nel limite di pendenza massima del 15% con uno sviluppo massimo di 2,00 metri.
3. Qualora la soluzione di cui al c. 2 non sia realizzabile all'interno del sedime di proprietà privata a causa dell'eccessivo dislivello da superare o per oggettive condizioni strutturali, è ammessa l'installazione di manufatti - rampe esterne, piattaforme meccaniche, rampe rimovibili - posizionate nello spazio pubblico antistante. In tale caso, è richiesta l'acquisizione del parere dell'Ufficio comunale competente, che dovrà definire la soluzione più adatta, tale da assicurare le seguenti condizioni:
 - ❖ Gli spazi minimi di passaggio pedonale;
 - ❖ La sicurezza, delle attrezzature e impianti pubblici;

- ❖ La percezione dell'ostacolo da parte delle persone con disabilità sensoriale.
- 4. Per le installazioni conformi alle condizioni elencate l'occupazione di suolo pubblico è concessa dal Comune a titolo gratuito.
- 5. Nel caso in cui la larghezza dello spazio pubblico disponibile non consenta l'immediato rispetto delle condizioni sopra elencate, si potranno adottare soluzioni provvisorie, quali scivoli mobili e piattaforme meccaniche, previa acquisizione del nulla-osta da parte dell'Ufficio comunale preposto.
- 6. Tutte le attività aperte al pubblico - di tipo commerciale, ricettive alberghiere e extra-alberghiere, culturale, sanitario, sportivo, per lo spettacolo, e assimilabili - che non dispongono un ingresso accessibile sono tenute, entro ... mesi (**termini da definire**) dall'entrata in vigore del presente "Allegato Tecnico" al Regolamento Edilizio, a dotarsi di soluzioni provvisorie o definitive, in relazione allo stato dei luoghi, per garantire l'accesso anche assistito alle persone con disabilità, mediante:
 - I. L'installazione di scivoli fissi o mobili, piattaforme ad azionamento elettrico.
 - II. Soluzioni simili al punto I., dotate di dispositivo di chiamata accessibile e relativa segnaletica.
 - III. Dispositivo di chiamata accessibile e relativa segnaletica per l'assistenza anche con accompagnamento ad accessi realizzati in aree pertinenziali private.

Art. 7 - Requisiti per le attività produttive.

1. I luoghi di lavoro delle attività produttive devono essere conformi ai requisiti di cui all'art. 63 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., e devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
2. L'obbligo di cui al comma 1 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici non consentano gli adempimenti di cui al c. 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Parte III - Edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Art. 8 - Eliminazione - superamento delle barriere architettoniche.

1. Il concetto di "accessibilità" introdotto dal DPR. 503/1996, identifica la possibilità, anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere un determinato sito pubblico e fruire di tutti gli ambienti e le attrezzature che lo costituiscono, in condizioni di sicurezza e autonomia.
A tale fine, le condizioni per l'attuazione del *Piano*, più avanti specificate sono finalizzate ad assicurare:

- ❖ *L'accessibilità minima - AM*
 - ❖ *La progressività degli interventi*
 - ❖ *Gli interventi minimi*
2. Per favorire l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici e attrezzature pubbliche esistenti gli interventi si devono conformare ai criteri di cui all'art. 3 c. 2 e ai principi di progettazione di cui all'art. 4 con particolare attenzione ai criteri di "*progettazione universale*".
 4. Le dotazioni che configurano le condizioni di *accessibilità minima - AM-*, per le strutture dei gruppi A., B., C. di cui all'art. 2 c. 2, sono le seguenti:
 - A. *Edifici pubblici di proprietà comunale e relative pertinenze.*
 - ✓ *Sedi di luoghi di lavoro* - l'AM si considera soddisfatta quando sono raggiungibili tutti i reparti di attività, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per piano, nonché mensa, spogliatoi e tutti i servizi connessi.
 - ✓ *Uffici aperti al pubblico (utenza)* - l'AM si considera garantita quando è libera la fruizione degli sportelli e degli altri spazi di ricevimento del pubblico, oltre a un servizio igienico per ogni piano.
 - ✓ *Strutture destinate ad attività sociali e scolastiche, sanitarie, assistenziali e culturali* - il requisito di AM è soddisfatto quando è assicurata la completa utilizzazione, da parte di fruitori disabili, degli spazi dedicati alle funzioni principali.
 - ✓ *Strutture pre-scolastiche e scolastiche* - il requisito di AM è soddisfatto quando è garantita l'accessibilità ad un'aula, ad un servizio igienico per piano, assicurando che l'arredamento, gli ausili, i sussidi didattici e le attrezzature consentano lo svolgimento delle attività nel rispetto dell'autonomia e necessità dello studente disabile.
 - ✓ *Strutture sportive* - il requisito di AM è verificato rispetto a:
 - accessibilità e fruibilità per le persone disabili del campo da gioco o dello spazio in cui svolgere l'attività sportiva (atletica, attività ricreativa, ecc.);
 - accessibilità delle aree da cui assistere all'evento sportivo come tribune, spalti, ecc.
 - B. *Spazi aperti di servizio pubblico (parchi e giardini, parcheggi)*
 - Per parchi e giardini l'AM si considera soddisfatta se esiste almeno un percorso che consente l'accesso all'area e la fruizione di eventuali spazi attrezzati anche a persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.
 - Per i parcheggi, lungo strada e in sede propria, l'AM si considera soddisfatta se la distanza dello stallo dedicato dalle strutture dei gruppi A., B., C., è < 50 metri.
 - C. *Edifici di interesse pubblico di proprietà pubblica non comunale.*
 - ✓ *Strutture aperte al pubblico quale utenza di un servizio* - l'AM si considera garantita quando è libera la fruizione degli sportelli e degli altri spazi di ricezione e comunicazione, oltre a un servizio igienico a norma.
 - ✓ *Strutture destinate ad attività sociali e scolastiche, sanitarie, assistenziali e culturali* - come per gruppo A.
 - ✓ *Strutture pre-scolastiche e scolastiche* - come gruppo A.

5. Gli *interventi minimi* consistono nell'individuazione delle opere e degli apprestamenti da realizzare prioritariamente rispetto ad altri, per garantire anche all'utenza disabile l'accessibilità alle funzioni fondamentali e ai servizi minimi.

Con tali opere non si consegue l'adeguamento completo di uno spazio, edificio o struttura, ma si trasla in un tempo successivo il raggiungimento della conformità al requisito dell'*accessibilità* di cui all'art. 3 c. I.

Art. 9 - Misure per superare situazioni di criticità esterne.

1. In relazione al livello di criticità assegnato dal *Piano* sono realizzabili gli interventi definitivi applicabili ai quattro gruppi di infrastrutture di cui ai c. 2 dell'art. 1, riferiti alle sei categorie di problematicità definite dal *Piano*:

❖ *Accessibilità spazi e percorsi esterni*

a) Assicurare la continuità della "guida naturale" (muri, pareti di edifici, siepi, cordoli, ecc.), integrandole ove necessario con "pavimentazione tattile", segnalando le fermate dei mezzi di trasporto pubblico, gli attraversamenti pedonali, i semafori e gli ingressi a servizi di interesse pubblico (ufficio postale, ambulatori, uffici comunali, ecc.).

b) *Realizzazione di stalli riservati a persone disabili in prossimità dei percorsi pedonali di avvicinamento o dell'ingresso principale.*

- La dotazione minima di posti auto riservati da localizzare in prossimità dell'ingresso agli edifici - infrastrutture dei gruppi A., B., C., e nei parcheggi pubblici in sede propria, è stabilita nella misura minima di 1 stallo riservato ogni 50 posti auto e comunque nella misura definita dal *Piano*.

- Nel caso di parcheggi distribuiti lungo strada, la dotazione richiesta a servizio di edifici - infrastrutture dei gruppi A., B., C. deve essere localizzata in prossimità degli ingressi. La percorrenza massima tra due stalli successivi deve essere inferiore a 100 metri da edifici/infrastrutture dei gruppi A., B., C.

c) *Realizzazione di percorsi pedonali di avvicinamento dotati di marciapiedi o percorsi a raso di larghezza minima di 1,50 m.*

Nelle pertinenze degli edifici - infrastrutture dei gruppi A., B., C., e lungo le sedi stradali dei tratti prossimi agli ingressi principali, la realizzazione, il completamento e l'adeguamento dei percorsi pedonali deve assicurare la larghezza minima di 1,50 m, senza strettoie e ostacoli di qualsiasi natura.

2. Gli interventi di cui al c. 1 devono essere realizzati in conformità anche in conformità alle "Linee guida per la progettazione dei segnali e percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il superamento delle barriere architettoniche" emanate dall'Istituto Nazionale per la mobilità autonoma di ciechi ed ipovedenti".

Art. 10 - Visitabilità delle unità immobiliari aperte al pubblico

1. In tutti gli interventi edilizi sulle unità immobiliari aperte al pubblico, compresi quelli di manutenzione straordinaria, deve essere garantito il requisito di *visitabilità* degli spazi utilizzati dal pubblico.
2. Gli accessi devono essere garantiti dal piano strada con arretramento della porta di ingresso rispetto il filo della facciata o

della vetrina e la formazione di un piano inclinato trattato con materiale antisdrucchiolevole e segnalato con colore visibile, di lunghezza adeguata all'arretramento della soglia di ingresso, anche in deroga alle pendenze massime di legge fino ad un massimo del 15%.

3. Ove non sia possibile arretrare gli ingressi a causa del conseguente eccessivo dislivello esistente o per altre motivazioni strutturali, si deve garantire l'accesso con soluzioni di analoga ed adeguata prestazione.

Parte IV - Percorsi e spazi pedonali pubblici

Articolo 11 - Eliminazione delle barriere architettoniche

1. I criteri progettuali e gli indirizzi funzionali relativi agli spazi urbani (percorsi accessibili, installazione di semafori acustici per non vedenti, rimozione della segnaletica che ostacola la mobilità dell'utenza allargata, ecc.) definiti dal *Piano* e relativi aggiornamenti - ai sensi del c. 21, dell'art. 32, della L. 41/1998 come modificati dal c. 9, dell'art. 24 della L. 104/1992 -, sono automaticamente recepiti dal presente Regolamento.

Art. 12 - Prescrizioni per le attrezzature esistenti a norma

1. Gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto urbano e scolastico, gli edifici pubblici o di uso pubblico, se adeguati al requisito di accessibilità in conformità alle vigenti norme in materia di EBA, devono esporre in posizione visibile il simbolo di accessibilità ai sensi dall'art. 2, del DPR. 384/1978 - come modificato dal DPR. 503/199 - relativo ai servizi e alle attrezzature accessibili compresa l'installazione della segnalazione del percorso di accesso.

Art. 13 - Superamento delle barriere percettive.

1. Ai fini del superamento delle barriere percettive e degli ostacoli che impediscono o condizionano la piena mobilità di persone con disabilità visiva, si richiamano gli elementi di progettazione sostenibile da implementare nelle aree definite dal *Piano*, costituiti da segnali, colori, grafica materica, di seguito descritti.

❖ *Linea Gialla di sicurezza*

Codice tattile di pericolo a pavimento posto in prossimità del bordo di banchine o marciapiedi.

❖ *Mappa Tattile*

Rappresentazione schematica a rilievo di luoghi, completa di legenda con simboli, caratteri Braille e "large print" con caratteristiche particolari tali da potere essere esplorate con il senso tattile delle mani o percepite visivamente.

❖ *Percorso o Pista Tattile*

Sistema di codici tattili a pavimento atti a consentire la mobilità e la riconoscibilità dei luoghi da parte dei disabili visivi.

Vengono installate nei grandi spazi, ove mancano riferimenti fisici o acustici che possano indirizzare la persona, individuando un percorso sicuro integrato da una continuità di elementi visivi, acustici, tattili, talvolta olfattivi, quale riferimento per l'orientamento dell'utente.

❖ *Segnale Tattile*

Elemento in grado di fornire indicazioni puntuali che consentono a persone non vedenti di individuare un punto di interesse.

Diversamente da un percorso o pista tattile, non indica un percorso da seguire.

Le tipologie più comuni sono:

I “segnali di pericolo”, che individuano e presegnalano una situazione potenzialmente pericolosa per il disabile sensoriale.

- I “segnali di intercettazione”, che individuano e presegnalano un punto di interesse.

❖ *Sistema LOGES-LVE*

Acronimo di “Linea di orientamento, guida e sicurezza”.

È un sistema costituito da superfici dotate di rilievi, appositamente studiati per essere percepiti sotto i piedi e di aree visivamente contrastate tra loro, a seconda del grado di attenzione richiesto, da installare sul piano di calpestio per consentire a persone non vedenti e ipovedenti l’orientamento e la riconoscibilità di luoghi e fonti di pericolo.

❖ *Targhetta Tattile*

Riporta specifiche informazioni direzionali o localizzative mediante simboli e caratteri a rilievo.

❖ *Semafori pedonali*

Gli impianti semaforici, di nuova installazione o sostitutivi degli impianti esistenti, devono essere dotati di pulsanti certificati - per utenti non vedenti - di chiamata e avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera.

❖ *Illuminazione attraversamenti pedonali*

Gli attraversamenti pedonali localizzati lungo strada e in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate devono essere dotati di impianto di illuminazione dedicata.

Art. 14 - Caratteristiche minime dei percorsi pedonali.

1. La pendenza trasversale massima dei marciapiedi è dell’1%.
2. Il dislivello massimo ammesso tra il piano di calpestio pedonale ed il piano del terreno o delle aree stradali adiacenti è di 2 cm.
3. Il raccordo tra il piano di calpestio pedonale e il piano stradale, nel caso sia interrotto da un passo carraio, è realizzabile mediante:
 - rampe longitudinali con pendenza non superiore al 15% e per un dislivello massimo di 15 cm;
 - realizzando lungo strada lo scivolo di raccordo al piano stradale assicurando la larghezza di almeno 90 cm per il percorso pedonale.
4. Le rampe pedonali, diverse da quelle del c. 3, devono essere dotate di corrimano e fermapiede.

Parte V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 15 - Deroghe.

1. Ai requisiti di “*accessibilità, visitabilità, adattabilità*” sono ammesse le deroghe di cui all’art. 20 della LR. 6/1989 e smi, relative:
 - Ai locali tecnici, l’accesso ai quali è riservato ai soli addetti.
 - Agli edifici residenziali con non più di tre livelli, compresi i piani interrati e porticati, per i quali è consentita solo la deroga all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, purché sia assicurata la possibilità tecnica di installazione in tempi successivi (preferendo soluzioni che contemplano la futura installazione di elevatori / ascensori rispetto all’installazione di servoscala).

- Agli edifici, agli spazi ed ai servizi esistenti, per i quali è ammessa deroga in casi di dimostrata impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali o impiantistici.
 - Agli edifici soggetti a vincolo monumentale, nei casi in cui le opere di adeguamento possano costituire pregiudizio ai valori storici ed estetici del bene tutelato qualora non specificamente indicate nelle “Linee guida per la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche”, nei musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici.
 - Agli edifici produttivi, per i quali sono ammesse deroghe nei casi di dimostrata impossibilità
2. La realizzazione di rampe al fine di consentire l’accesso agli edifici esistenti da parte di persone con disabilità, non richiede le verifiche della superficie minima drenante e filtrante nonché a verde alberato.
 3. La superficie delle tettoie, ammesse secondo la normativa vigente a protezione dei cancelli pedonali di accesso alle costruzioni, come pure le coperture dei parcheggi per disabili, non concorrono alla determinazione della superficie coperta (SC).
 4. Le opere relative all’abbattimento delle barriere architettoniche (ascensori, piattaforme elevatrici, rampe, ecc.) sono autorizzate in deroga alle distanze dai confini, ferme restando le prescrizioni del codice civile e diritti di terzi.
La deroga in materia deve essere richiesta mediante apposita relazione tecnica redatta dal progettista che documenti e giustifichi la reale impossibilità di osservanza delle distanze dai confini.
Per tali opere deve ricercarsi la coerente ambientazione e di inserimento nel contesto di riferimento, oltre all’aderenza ai caratteri compositivi e materici dell’edificio.
 5. Eventuali deroghe ad altre norme urbanistico edilizie (volume, superficie coperta, altezza, distanza dalla strada, ecc.) sono ammesse mediante la procedura di cui all’art. 40 della LR. 12/05.

Art. 16 - Incentivazioni.

1. Sono confermati gli incentivi e le premialità definite dall’art. 58 delle norme del vigente Piano delle Regole.
2. Sono altresì fatti salvi gli ulteriori o prevalenti incentivi definiti dalla legislazione nazionale (DPR. 380/01) e regionale con particolare riferimento alla lett. m) della DGR. IX/3508 - 2020.

Art. 17 - Immobili interessati da vincolo di interesse storico - architettonico.

1. Gli interventi devono essere progettati e realizzati in coerenza con le “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale” emanate dal MIBAC.
2. Gli interventi necessarie al superamento delle barriere architettoniche in immobili d’interesse storico e architettonico possono essere negate esclusivamente ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio per il bene tutelato” (TAR Piemonte n. 774/2023).
3. Il diniego di cui al c. 2 deve essere motivato con la “specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato”

(Consiglio di Stato sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4824; id. 7 marzo 2016, n. 705; id. 28 dicembre 2015, n. 5845; id. 12 febbraio 2014, n. 682).

Art. 18 - Conformità delle opere in materia di BA e sanzioni.

1. Per tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte dell'utenza allargata, sono dichiarate inagibili fino all'adeguamento.
In tale caso si applicano le disposizioni di cui al c. 7 dell'art. 24 della L. 104/1992 e del DPR 301/2001.
2. Le somme ottenute con la irrogazione delle sanzioni stabilite dal Regolamento Edilizio per opere realizzate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità ed abbattimento delle barriere architettoniche, sono destinate ad opere, servizi ed iniziative a favore dei disabili.

Art. 19 - Disposizioni finali.

Le disposizioni del presente "Allegato tecnico" integrano e sostituiscono le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio.

Allegato A.

**Stralcio e integrazione dell'allegato C.
alla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695**

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE.

D. NORMATIVA TECNICA

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico.

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III.
 - Sezione I Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
 - Sezione II Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.
- LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 24.
- LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo.
- LEGGE 9 gennaio 1989 n. 13 e successive modificazioni.
- DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
- CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili).
- D.Lgs. 81/2008 e smi. per i datori di lavoro privati si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 63
- L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione).